



## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI INGEGNERIA MEDICA E BIOLOGICA**

approvato nell'Assemblea Generale dei Soci, tenutasi a Roma il 23 giugno 1967.

**Art. 1** - E' costituita la Associazione Italiana di Ingegneria Medica e Biologica, la quale si occupa essenzialmente di Elettronica, Controlli automatici e Calcolatrici, applicati alla Biologia ed alla Medicina.

**Art. 2** - La Associazione ha esclusivamente fini scientifici, informativi ed educativi. Scopo fondamentale dell'Associazione è di favorire le ricerche e gli studi, per le applicazioni della Ingegneria nelle varie forme, alla Medicina ed alla Biologia. Essa ha inoltre lo scopo di favorire i contatti, eli scambi di informazioni e la collaborazione tra biologi, fisici, ingegneri, medici ecc., interessati alle ricerche ed agli studi sopra menzionati.

Per perseguire tali scopi la Associazione si propone inizialmente le seguenti attività:

- a) promuovere riunioni di studio;
- b) promuovere, consigliare e coordinare iniziative di ricerca in collaborazione tra soci dell'Associazione;
- c) costituire commissioni e gruppi di lavoro su problemi specifici;
- d) cooperare con altre organizzazioni pubbliche e private interessate agli scopi dell'Associazione;
- e) prendere iniziativa per promuovere finanziamenti di ricerche di interesse del settore.

L'Associazione è apolitica ed aconfessionale e non ha scopi di lucro.

**Art. 3** - Le entrate ed i cespiti dell'Associazione sono costituiti da:

- a) quote annuali dei soci;
- b) eventuali contributi straordinari;
- c) oblazioni volontarie dei soci;
- d) lasciti, donativi e proventi vari, assegnati all'Associazione da Enti o persone.

**Art. 4** - L'esercizio sociale ed amministrativo annuale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

**Art. 5** - La sede legale dell'Associazione già presso la Rassegna Internazionale Elettronica Nucleare e Teleradiocinematografica - Via Crescenzo, 9 - 00193 Roma, è attualmente

presso la Cattedra di Organizzazione ed Automazione Sanitaria, del Dipartimento Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, Università degli Studi di Napoli Federico II, Via Claudio, 21, 80125 - Napoli.

**Art. 6** - L'Associazione aderisce alla Federazione Internazionale di Ingegneria Medica e Biologica (International Federation of Medical and Biological Engineering - I.F.M.B.E.).

**Art. 7** - L'ammissione dei soci è aperta a tutti coloro che ne faranno richiesta su presentazione di due soci effettivi. L'ammissione ha corso dopo l'approvazione da parte del Consiglio ed il versamento della quota sociale relativa all'anno in corso. Il rinnovo della quota sociale deve essere effettuato entro il 1° marzo di ogni anno. I Soci non in regola con il versamento della quota sono tuttavia considerati appartenenti all'Associazione fino al 31 ottobre ma non hanno diritto di voto. Successivamente vengono considerati dimissionari. Gli interessati saranno informati per lettera prima dello scadere delle due date indicate.

**Art. 8** - Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea generale dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.

**Art. 9** - L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente secondo le norme di legge. Può essere convocata in via straordinaria su richiesta della maggioranza del Consiglio o da almeno un terzo dei soci, con invito recapitato al domicilio degli associati. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, sia della prima che della seconda convocazione, ed infine degli argomenti da trattare.

Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Sono ammesse le deleghe (due a persona).

L'Assemblea generale ha le seguenti attribuzioni:

- a) ratificare le domande dei nuovi aderenti;
- b) dare direttive per l'attività dell'Associazione;
- c) procedere all'esame ed alla approvazione del rendiconto annuale della gestione dell'Associazione;
- d) deliberare circa modificazioni dello statuto;
- e) nominare due scrutatori per assistere il Segretario nelle operazioni di spoglio in occasione di elezioni;
- f) nominare tre sindaci effettivi e due supplenti per ottemperare a quanto dispongono le leggi vigenti;
- g) deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

**Art. 10** - L'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria è valida a deliberare in 1ª convocazione con la presenza della metà + uno di coloro che hanno diritto a partecipare; in 2ª convocazione con la semplice maggioranza dei presenti.

L'Assemblea stabilisce il sistema di votazione.

Le deliberazioni concernenti le persone si prendono a scrutinio segreto.

**Art. 11** - Il Consiglio è costituito da 6 membri eletti per referendum e dura in carica 2 anni. Il Presidente sceglierà tra i consiglieri i due delegati internazionali. Il Consiglio uscente propone per il referendum una lista di dodici nomi.

Il Consiglio si riunisce di regola due volte all'anno su convocazione del Presidente. Può essere convocato, in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre membri, del Consiglio stesso.

Il Consiglio promuove i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

**Art. 12** - Il Presidente è eletto dal Consiglio nel proprio ambito a maggioranza relativa.

Il Presidente ha il compito di governare e coordinare tutta la attività dell'Associazione.

Il Presidente nomina il Segretario che ha anche funzione di tesoriere ed è custode dell'elenco dei soci. Esso partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

**Art. 13** - I Sindaci, eletti dall'Assemblea Generale, possono essere scelti anche fra i non soci; durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Ai Sindaci compete:

- a) stabilire d'accordo con il Consiglio Direttivo la regolare tenuta della contabilità sociale;
- b) esaminare la contabilità almeno ogni anno;
- c) rivedere il bilancio annuale e fare la relazione;
- d) ottemperare a quanto altro dispongono le leggi vigenti.

**Art. 14** – L'Associazione si intende sciolta di diritto nei casi previsti dalla legge.

Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto valgono le norme vigenti delle leggi e disposizioni.